

**SAFE BAG S.P.A.**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI**  
**PRIVILEGIATE**

## **PREMESSA**

Il presente Regolamento contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate relative a Safe Bag S.p.A. e le società da essa Controllate, in conformità a quanto previsto dagli artt. 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM e dagli artt. 7 e ss. del MAR e del relativo Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1055 del 29 giugno 2016.

La presente Procedura è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia ed è in vigore nella sua versione attuale a far data dal 25 luglio 2016.

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM), di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, la Procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, ai quali sono già stati conferiti i relativi poteri, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile successiva.

## **Articolo 1           DEFINIZIONI**

1.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

**AIM Italia:** indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

**Amministratore Delegato:** indica il componente e/o i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta destinatari di deleghe gestionali ai sensi dell'art. 2381 c.c.

**Azioni:** indica le azioni emesse e rappresentative del capitale sociale della Società.

**Collegio Sindacale:** si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**Controllate:** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

**Dipendenti:** si intendono i dipendenti della Società o delle sue Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

**Fatti Rilevanti:** ha il significato indicato nell'art. 5 della presente Procedura.

**Gruppo:** indica la Società Safe Bag S.p.A. e le sue Controllate.

**Informazioni Privilegiate:** si intendono, ai sensi dell'art. 7 del MAR, le informazioni a carattere preciso, non ancora rese pubbliche, che riguardano direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa, e che se rese pubbliche potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, ai fini della presente definizione:

- un'informazione è di "carattere preciso" se:

- i. si riferisce ad eventi/circostanze verificatesi/esistenti o che si prevede che possano ragionevolmente verificarsi/venire ad esistenza;
- ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto i. sul prezzo degli Strumenti Finanziari;
- iii. nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso se soddisfano i requisiti esposti ai precedenti punti i. e ii.;

- per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un

investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

**Investor Relator:** indica il responsabile della funzione Investor Relations della Società.

**MAR:** Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che abroga la Direttiva (CE) n. 6/2003 e le sue misure di esecuzione (“MAD I”) e stabilisce un quadro normativo in materia di abusi di mercato uniforme e direttamente applicabile all’interno dell’Unione europea.

**Nomad:** Baldi & Partners S.r.l., con sede legale in Milano, Via Cino del Duca n. 5.

**Presidente del Consiglio di Amministrazione:** indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**Regolamento Emittenti AIM Italia:** indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 9 novembre 2015 e successive modifiche.

**Responsabile:** ha il significato indicato all’art. 4.1.

**SDIR (“Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata”):** indica un servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a Consob.

**Società:** indica la società Safe Bag S.p.A., con sede legale in Gallarate (VA), via Olona n. 183/G, con codice fiscale n. 02389980125 ed iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. REA 254114.

**Soggetti Rilevanti:** si intendono:

- i. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società, gli azionisti e i dirigenti/dipendenti/collaboratori che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che nell’esercizio di un’occupazione, professione o funzione abbiano accesso a Informazioni Privilegiate;
- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti i. e ii. che precedono in una società Controllata direttamente o indirettamente dalla Società.

**Strumenti Finanziari:** le Azioni, i titoli di debito e qualsiasi altro strumento finanziario emesso dalla Società.

**TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

## **Articolo 2 DESTINATARI DELLA PROCEDURA**

2.1 La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all’esterno dei documenti e

delle informazioni riguardanti la Società e il Gruppo, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

- 2.2 La Società informa le Controllate degli obblighi derivanti dall'adozione dalla presente Procedura, attraverso la trasmissione di una copia della Procedura stessa, e impartisce per iscritto a ciascuna di esse (anche per il tramite di apposite circolari) le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

### **Articolo 3 VALUTAZIONE DEL CARATTERE “PRIVILEGIATO” DELLE INFORMAZIONI**

- 3.1 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato:

i) di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente qualificabili come Informazioni Privilegiate e

ii) di tutti i Fatti Rilevanti

di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.

- 3.2 Ove le informazioni fornite ai sensi dell'art. 3.1 che precede abbiano ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono tenuti informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato in merito allo stato di avanzamento degli eventi o delle operazioni predette.

- 3.3 La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dall'Amministratore Delegato della Società e in sua assenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che a tal fine potranno avvalersi dell'Investor Relator. Il trattamento e la gestione della comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate avverrà invece a cura del Responsabile, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle presente Procedura.

### **Articolo 4 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 4.1 Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società e il Gruppo. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ciascuno di essi, nei momenti di rispettiva competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il “**Responsabile**”).

- 4.2 Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate nel rispetto della presente Procedura e attraverso i canali e i presidi interni della Società autorizzati e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio della loro natura.
- 4.3. È fatto divieto ai Soggetti Rilavanti e ai Dipendenti di:
- i. divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo le Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria ai sensi della presente Procedura.
  - ii. utilizzare le Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, prima della diffusione delle Informazioni Privilegiate di cui alla presente Procedura;
  - iii. utilizzare le Informazioni Privilegiate per annullare o modificare un ordine concernete gli Strumenti Finanziari al quale le informazioni si riferiscono, quando tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso soggetto entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
  - iv. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

## **Articolo 5 ESCLUSIONI**

- 5.1 La Società, previo assenso del Responsabile, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, può comunicare in via confidenziale le Informazioni Privilegiate, prima della loro diffusione al pubblico, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili, sia nazionali che europee, a soggetti terzi – purché questi ultimi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i. consulenti, contabili o agenzie di rating del credito coinvolti o che potrebbe essere coinvolti negli sviluppi o nelle materie in questione;
  - ii. la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
  - iii. soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori, collocatori dei propri strumenti finanziari);
  - iv. banche, nell'ambito dell'attività di concessione di affidamenti. qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Borsa Italiana S.p.A., Consob e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 5.2 La Società provvede all'atto della comunicazione di tali Informazioni Privilegiate ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione con la quale i medesimi si dichiarano consapevoli, oltre dell'obbligo di riservatezza, anche

della circostanza che non potranno negoziare le Azioni e gli Strumenti Finanziari sull'AIM Italia, nonché compiere nessuna delle attività previste dal precedente Articolo 4.2, sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.

- 5.3 Previo assenso del Responsabile, possono altresì essere legittimamente comunicate in via confidenziale le Informazioni Privilegiate nell'ambito di un sondaggio di mercato, così come definito dall'art. 11 del MAR, purché prima di effettuare la comunicazione colui che effettua il sondaggio di mercato:
- i. abbia valutato se tale attività comporta effettivamente la comunicazione di Informazioni Privilegiate e abbia registrato per iscritto le sue conclusioni e i motivi di tale conclusione;
  - ii. ottenga il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
  - iii. informi la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare le Informazioni Privilegiate ricevute, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari;
  - iv. informi la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente gli Strumenti Finanziari cui si riferiscono tali Informazioni; e
  - v. informi la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le Informazioni Privilegiate, ha l'obbligo di mantenere riservate tali Informazioni.

Il soggetto che effettua il sondaggio di mercato deve rispettare le disposizioni previste dall'art. 11 del MAR, dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/959 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/960, ai sensi dei quali, tra l'altro, è previsto l'obbligo di conservare una registrazione di tutte le informazioni indicate ai precedenti punti da i. a v. e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate, comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione.

- 5.4 Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a una sostanziale oscillazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali Informazioni Privilegiate.
- 5.5 Qualora tali Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche, la Società deve comunicarle al pubblico, con le modalità previste nella presente Procedura, contemporaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e tempestivamente nel caso di divulgazione non intenzionale.

## **Articolo 6 POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI RILEVANTI**

- 6.1 Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (i “**Fatti Rilevanti**” o, singolarmente, il “**Fatto Rilevante**”):
- i. ingresso in, o ritiro, da settori di business;
  - ii. dimissioni o nomina di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale;
  - iii. acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda;
  - iv. rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
  - v. rinuncia all’incarico del Nomad;
  - vi. operazioni sul capitale;
  - vii. emissione di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
  - viii. modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari quotati;
  - ix. perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
  - x. operazioni di fusione e scissione;
  - xi. conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
  - xii. conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
  - xiii. controversie legali;
  - xiv. cambiamenti nel personale strategico della società;
  - xv. operazioni sulle azioni proprie;
  - xvi. presentazioni di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
  - xvii. richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
  - xviii. operazioni con parti correlate;
  - xix. rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio;
  - xx. le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.



## **Articolo 7 RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 7.1 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:
- i. evitare l'accesso e la circolazione di informazioni che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
  - ii. utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
  - iii. assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza prevenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.
- 7.2 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o di informazioni riservate devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- 7.3 Il mittente di documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendovi la dicitura "*Strettamente Riservato*".
- 7.4 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
- 7.5 I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e, in ogni caso, qualunque soggetto che anche ai sensi del precedente Articolo 5 venga a conoscenza di Informazioni Privilegiate, sono iscritti in un apposito registro istituito e tenuto dalla Società in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del MAR nonché dalla "Procedura Registro Insider", approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2016.

## **Articolo 8 COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ O ALLE CONTROLLATE**

- 8.1 Il Responsabile provvede, a nome della Società e attraverso l'Investor Relator, a gestire ogni rapporto con gli organi di stampa, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con gli azionisti finalizzato alla divulgazione di documenti e di informazioni di carattere aziendale.

Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del

personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.

- 8.2 La divulgazione delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 8.3 Qualora ai Soggetti Rilevanti e/o ai Dipendenti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati o documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti e/o Dipendenti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 8.4 Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate troverà applicazione la disciplina stabilita al successivo Articolo 9.

#### **Articolo 9 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 9.1 Quando l'informazione viene valutata ai sensi del precedente Articolo 3.3 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica senza indugio, in conformità alla presente Procedura ed alla vigente normativa di legge e regolamentare, salvo quanto previsto in tema di ritardo al successivo Articolo 10.
- 9.2 Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate e a trasmetterle in bozza, tramite l'Investor Relator, al Nomad per sua opportuna informazione ed eventuali commenti.
- 9.3 La Società procede alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate mediante SDIR, avvalendosi dell'Investor Relator. Ogni comunicazione relativa a Informazioni Privilegiate deve essere pubblicata e conservata sul sito internet della Società per un periodo di almeno 5 (cinque) anni.
- 9.4 Il Responsabile si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. Ciascuna comunicazione al pubblico deve, pertanto, contenere tutte le Informazioni Privilegiate e deve essere divulgata in modo efficiente, completo e tempestivo secondo le modalità previste dalla presente Procedura e dalla vigente normativa di legge e regolamentare al fine di evitare possibili discriminazioni e asimmetrie informative tra i destinatari.
- 9.5 Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le società del Gruppo sino al momento in cui le medesime Informazioni

Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

- 9.6 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle altre società del Gruppo è in ogni caso responsabilità della Società. Le società del Gruppo, diverse dalla Società stessa, devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

## **Articolo 10            REGIME DEL RITARDO**

10.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- iii. la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

10.2 La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, anche in via fra loro disgiunta, nonché, ove si rendesse necessario (per esempio, in caso di dubbio) dal Consiglio di Amministrazione, e dovrà essere tempestivamente comunicata al Nomad.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente art. 10, la Società istituisce un apposito registro, su supporto tecnico durevole, ove annotare le seguenti informazioni:

- i. data e ora:
  - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
  - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
  - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- ii. motivazioni che hanno indotto la Società a ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata ai sensi dell'Articolo 10.1;
- iii. identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
  - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
  - del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
  - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;

- della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.

10.3 Quando la Società ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, il Responsabile, con l'ausilio del Investor Relator e di concerto con il Nomad, deve notificare tale ritardo a Consob, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1 (la “**Comunicazione a Consob**”).

La Comunicazione a Consob deve essere inviata immediatamente dopo la divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata soggetta al regime del ritardo, via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Ritardo Comunicazione.

La Comunicazione a Consob comprende le seguenti informazioni:

- i. identità del soggetto notificante: nome e cognome, posizione presso la Società;
- ii. estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- iii. estremi dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo del comunicato stampa, numero di riferimento (se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate) e data e ora della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata;
- iv. data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
- v. identità del soggetto o dei soggetti che hanno assunto la decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata.

10.4 Qualora la comunicazione delle Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente agli Articoli 10.1 e 10.2 che precedono e, in pendenza di tale ritardo, la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società sarà tenuta a comunicare, con le modalità di cui al precedente Articolo 9, quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.

10.5 Ai fini del precedente Articolo 10.4, la riservatezza si considera venuta meno anche nelle situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi degli Articoli 10.1 e 10.2 che precedono) e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita.

## **Articolo 11 VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

11.1 L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (articoli 184-187 del TUF) e amministrativa (articoli 187-bis - 187-quater del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno

commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (articoli 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).

L'art. 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate.

- 11.2 La violazione degli obblighi stabiliti nella presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 11.3 In caso di violazione da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, il membro interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 11.4 Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.
- 11.5 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.